

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE– 2023

1. FINALITA'

Scopo del bando è quello di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

2. STANZIAMENTO

All'attuazione degli interventi del Fondo sono destinate risorse pari a Euro **300 milioni**, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Una quota pari al **50%** delle risorse destinate al Fondo è **riservata alle imprese energivore** (Euro 150 milioni).

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le **imprese di qualsiasi dimensione** e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) **essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;**
- b) **operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero** di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività' economiche ATECO 2007;
- c) essere nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- d) **non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019**, come previsto dall'art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
- e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- g) **essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.**

4. PROGRAMMI AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'intervento del Fondo **programmi di investimento**, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguano una o più delle seguenti finalità:

- a) **una maggiore efficienza energetica** attraverso un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa o **un cambiamento fondamentale** del processo produttivo oggetto di intervento. È prevista anche l'ammissibilità di spese accessorie, nel limite del **40%**, connesse all'installazione di **impianti da autoproduzione** di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento GBER.

b) **un uso efficiente delle risorse**, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 47 del GBER o **un cambiamento fondamentale** del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

I programmi di investimento devono essere **supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati**, che definisca lo stato dell'arte dell'unità produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. **Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva**, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all'intervento.

Con riferimento alla lettera a), sono ammissibili all'intervento del Fondo, programmi di investimento che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica, **anche attraverso**:

- l'introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
- l'installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
- l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
- l'installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.

5. SPESE AMMISSIBILI

I programmi devono prevedere investimenti complessivi ammissibili di importo **non inferiore a Euro 3.000.000,00 e non superiore a Euro 20.000.000,00** ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Le imprese si impegnano a **realizzare i programmi in 36 mesi**. E' prevista la possibilità di una proroga, che può avvenire con una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo **massimo di 12 mesi**. Entro tale termine dovrà intervenire anche l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

Sono ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni e potranno riguardare:

- **impianti e attrezzature varie**, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- **programmi informatici, brevetti, licenze, know-how** e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
- **suolo aziendale** e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, **nei limiti del 10% dell'investimento** complessivamente ammissibile;
- **opere murarie** e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, **nel limite del 40% dell'investimento** complessivamente ammissibile;
- formazione del personale:

- per i costi inerenti ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

- per i costi di esercizio relativi ai formatori e ai partecipanti quali di viaggio, alloggio, materiali e forniture collegate direttamente al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

- per i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.



6. BENEFICIO ATTESO

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto.

I. MAGGIOR EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO il RISPARMIO ENERGETICO, sono concesse agevolazioni distinte in base al regime d'aiuto scelto:

I.a REG. GBER

30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate **confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto**. Sono previste delle maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese, del **10%** per le medie imprese, del **15%** per investimenti effettuati nelle zone a e del **5%** per investimenti effettuati nelle zone c.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate **considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l'intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%**.

I.b SEZIONE 2.6 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese, del **10%** per le medie imprese e del **15%** per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l'intensità scende al **30%**

II. MAGGIOR EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO CAMBIAMENTO FONDAMENTALE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

II.a REG. GBER

20% per le imprese di piccole dimensioni; 10% per medie imprese dei costi agevolabili coincidenti con le spese d'investimento.

II.b SEZIONE 2.6 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese, del **10%** per le medie imprese e del **15%** per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l'intensità scende al **30%**

Con riferimento agli investimenti relativi all'installazione di **impianti da autoproduzione**, sono concesse agevolazioni, pari:

- al **45%** per gli investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o nella cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese e del **10%** per le medie imprese;
- al **30%** per investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui sopra. Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese e del **10%** per le medie imprese;



III. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE

Sono concesse agevolazioni pari al **40%** delle spese ammissibili, calcolate sulla scorta dello scenario controfattuale. Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese, del **10%** per le medie imprese, del **15%** per investimenti effettuati nelle zone a e del **5%** per investimenti effettuati nelle zone c.

Per quanto concerne gli investimenti relativi ad un **uso efficiente delle risorse attraverso il cambiamento fondamentale del processo produttivo** le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell'intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

Per i progetti di formazione del personale nei limiti delle intensità previste dall'articolo 31 del Regolamento GBER.

7. PROCEDURA DI ACCESSO

Le domande possono essere presentate **dalle ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.**

Le domande saranno valutate sulla base di **procedura valutativa a graduatoria.**

La presentazione avverrà accedendo al portale INVITALIA attraverso SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta d'Identità Elettronica del legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda.

La graduatoria è pubblicata, **entro 30 giorni dal termine finale** per la presentazione delle domande di agevolazione.

Per le domande di agevolazione per le quali l'attività istruttoria si conclude con esito positivo, il Soggetto gestore, entro il termine massimo di **90 giorni** dalla data di pubblicazione della graduatoria, delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa.

8. MODALITA' DI EROGAZIONE

Il contributo può essere erogato sulla base di **stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti (non superiori a 4 più l'ultimo a saldo)**, a fronte di **titoli di spesa quietanzati**, non inferiori al **20%** dell'investimento ammesso. Le erogazioni effettuabili nel corso della realizzazione dell'investimento non possono in ogni caso eccedere l'80% delle agevolazioni complessivamente concesse. L'erogazione dell'ultimo SAL, non inferiore al 20%, è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento finalizzato ad accertare la realizzazione dell'investimento nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali.

La prima erogazione può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in **anticipazione, nel limite del 30 per cento** dell'agevolazione concessa. A tal fine deve essere presentata un'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Invitalia entro 30 giorni dalla richiesta eroga (salvo richiesta integrazioni) le agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato

Con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, la richiesta di saldo deve essere trasmessa dall'impresa beneficiaria entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto.

9. REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni possono essere concesse in regime di Esenzione ai sensi del Regolamento "GBER" n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 o sulla scorta della sezione 2.6 del Quadro temporaneo di



crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

10. CUMULO

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

Qualora concesse nell'ambito del Quadro temporaneo, le agevolazioni non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili.

